



SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE SULL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI  
UNITE SUL DIRITTO DEL MARE, CONCLUSA A NEW YORK IL 10  
DICEMBRE 1982**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro ai fini di adesione la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, conclusa a New York nel 1982.

Quest'adesione è stata richiesta con nota del Direttore Generale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima in data 10 agosto 2021, Prot. MNA/01/666/21, e si inserisce nel solco del percorso di adesioni a convenzioni internazionali in materia di navigazione iniziato con la Legge n. 120/2019, "Riforma in materia di navigazione marittima", e successive modifiche.

La Convenzione tratta questioni legali di diritto internazionale marittimo, fra cui rientrano:

- La sovranità degli Stati nel mare territoriale e nelle altre zone di mare ad interesse economico;
- Il passaggio inoffensivo delle navi nei mari e la libertà di navigazione;
- L'obbligo del soccorso in mare;
- Gli obblighi dello Stato nei confronti delle proprie navi registrate;
- La pirateria in mare;
- Lo status di nave nei porti ed in navigazione;
- Atti illeciti perpetrati a bordo delle navi;
- Giurisdizione penale a bordo delle navi.



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

Nonostante San Marino non sia uno Stato costiero e quindi non soggetto a molti degli obblighi giuridici derivanti dalla Convenzione, l'adesione mira a dotare il Registro per l'immatricolazione delle navi commerciali di un utile strumento giuridico di riferimento al fine di garantire i diritti della bandiera di San Marino nei confronti degli altri Stati membri nelle materie applicabili.

In particolare, l'articolo 94 della Convenzione stabilisce che ogni Stato deve esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi che battono la sua bandiera e adottare per le proprie navi, tutte le misure necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare riguardo all'idoneità delle navi alla navigazione ed all'ispezione delle stesse.

La Convenzione disciplina inoltre le zone economiche esclusive, cioè quei tratti di mare oltre le acque territoriali e zone contigue, ove ancora sussiste il diritto dello Stato costiero di estendere i propri interessi per lo sfruttamento delle risorse economiche del mare e del fondale; anche agli Stati privi di litorale è riconosciuto il diritto di partecipare, su basi eque, allo sfruttamento di una parte adeguata dell'eccedenza delle risorse biologiche della zona economica esclusiva degli Stati costieri della stessa subregione o regione di Stati non costieri.

Uno dei principali diritti sanciti dalla Convenzione è quello dell'apertura a tutti gli Stati del libero mare, cioè quello non incluso nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago; in alto mare vige la libertà, per tutti gli Stati di: navigazione, sorvolo, posa di cavi sottomarini e condotte, costruzione di isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, pesca e ricerca scientifica.

La Convenzione dichiara inoltre l'alto mare patrimonio dell'umanità e sancisce che al fine di garantire libero e gratuito passaggio alle imbarcazioni, esso debba essere inoffensivo, cioè non recare offesa alla pace e all'ordine pubblico del Paese costiero.

Questo principio risulta oggi ancora più rilevante dati conflitti e le criticità che continuano a rilevarsi nel Mar Nero dovuti alla continua aggressione russa e nel Mar Rosso a causa degli attacchi degli Houthi sulle imbarcazioni transitanti.

Pur non essendo una delle convenzioni incluse all'art. 80 della succitata Legge, ossia nell'articolo che elenca le convenzioni internazionali alla cui adesione è subordinata



**SEGRETERIA DI STATO  
AFFARI ESTERI**

l'entrata in vigore della Legge n. 120/2019, l'adesione a questa Convenzione rappresenta un elemento estremamente positivo nell'ambito dello sviluppo del progetto marittimo al fine di meglio cautelare gli interessi soggettivi, finanziari, assicurativi, creditizi, di garanzia, nonché gli interessi legali della clientela internazionale e quindi costituiscono un elemento profondamente attrattivo del nostro Registro marittimo.

L'adesione alla Convenzione UNCLOS rappresenta un passaggio di grande importanza che va ad integrare l'efficacia delle Convenzioni internazionali marittime finora adottate da San Marino e a costituire una base legale fondamentale per dirimere ogni sorta di necessità giuridico-legale afferente la nave e la navigazione marittima.

Segnalo infine che l'adesione alla Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per San Marino.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

in considerazione di quanto descritto, ho l'onore di chiedere al Consiglio Grande e Generale l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.